



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
N. 25**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

***OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..
Realizzazione parco trial per attività di scuola e allenamento nel Comune di Villanova
Mondovì, località Rive di Farigliana.***

***Proponente: Comitato Organizzatore Motori in Festa, C.so Marconi n. 30, 12089 -
Villanova Mondovì.***

Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

IL DIRIGENTE

Rif. Pratica 07.14.VER - 2014 - 08.14/000003
Prot. Generale n. prot. n. 17093 del 20.02.2014

Premesso che:

- in data 20.02.2014 con prot. n. 17093, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, comma 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., presentata da parte del Sig. Massimo Sevega, in qualità di legale rappresentante del Comitato Organizzatore Motori in Festa, con sede legale in C.so Marconi n. 30, 12089 - Villanova Mondovì.
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 49 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. "piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore";
- la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, mediante affissione al proprio Albo Pretorio on line dal 27 febbraio al 14 aprile 2014, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 2014/19840 del 27.02.2014, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto unicamente il contributo tecnico presentato dall'A.S.L. CN1 che, con nota prot. ricev.to n. 23407 del 11.03.2014, ha osservato che non sono state indicate le modalità di approvvigionamento dell'acqua per i servizi igienici, né le modalità di smaltimento delle stesse.
- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto prevede la realizzazione di un campo da trial su un'area di superficie pari a 13.274 mq, ubicata nella zona Ovest del Comune di Villanova Mondovì, in prossimità del confine territoriale con il Comune di Pianfei, in località Rive di Farigliana. Il sito, che si colloca su rilievi collinari, ad un'altitudine di circa 500 m s.l.m., è connotato dalla presenza di vegetazione forestale spontanea, con prevalenza di robinia e, oltre ad essere direttamente accessibile dalla Strada Provinciale 37 Villanova-Pianfei, risulta asservito su due lati dalla strada denominata Via Vecchia di Pianfei. Sull'area di previsto intervento, si possono distinguere, in base alla loro funzione specifica:
 - una zona parcheggio localizzata nella parte a monte dell'area, facilmente raggiungibile percorrendo un breve tratto della Strada Vecchia di Pianfei, con accesso diretto da Strada Provinciale n.37 Pianfei-Villanova. Il terreno si presta molto bene al tipo di utilizzo finale in quanto ha andamento pianeggiante. Nella parte a Nord-Est, sarà realizzato un blocco servizi con spogliatoi, locale infermeria e servizi igienici, presumibilmente formati da due monoblocchi prefabbricati e coibentati con struttura portante costituita da tubolari e profilati in acciaio zincato, pareti perimetrali con pannelli coibentati tipo "sandwich" in lamiera preverniciata e con serramenti in alluminio verniciato. I sanitari dei servizi igienici rispettano la dotazione minima richiesta e risultano idonei per l'utilizzo da parte anche di soggetti portatori di handicap;
 - una zona destinata a praticare il trial, che occupa la superficie più consistente dell'area all'interno della quale è stato individuato un percorso di riferimento. Per la sua realizzazione non saranno necessari movimenti terra in quanto le caratteristiche del terreno sono ideali per il tipo di percorso previsto;
 - una zona attrezzata con ostacoli, ubicata nella porzione di valle dell'area ed accessibile direttamente dalla Strada Vecchia di Pianfei. Detta area occupa una superficie limitata dove il terreno è pressoché pianeggiante e sarà attrezzata con il posizionamento di alcuni ostacoli artificiali costituiti esclusivamente da materiali naturali (legno, pietre, ecc...).
 - In data 22 aprile 2014, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le osservazioni formulate da parte dell'A.S.L. CN1, in premessa riferite.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 22 aprile 2014, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 20.02.2014 con prot. n. 17093, da parte del Sig. Massimo Sevega, in qualità di legale rappresentante del Comitato Organizzatore Motori in Festa, con sede legale in C.so Marconi n. 30, 12089 - Villanova Mondovì, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, ha evidenziato che la realizzazione del progetto non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Si ritiene che i principali impatti potenziali connessi all'utilizzo del percorso di scuola ed allenamento siano essenzialmente a carico delle componenti "atmosfera" e "rumore", mentre possono essere considerati trascurabili gli impatti sulle componenti ecosistemi e paesaggio. Per quanto concerne la fauna, si ritiene che le interferenze negative siano legate al disturbo temporaneo prodotto dall'utilizzo dei mezzi in pista e dal traffico indotto e per le componenti acque superficiali, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, in generale la contaminazione a carico di queste componenti può essere riconducibile a possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. Il passaggio dei motocicli determinerà un aumento del livello di erosione del suolo lungo il tracciato della pista; tuttavia, considerato che il livello di erosione indotta dai pneumatici da trial è ridotta rispetto ad altre tipologie di motociclette, in quanto la tassellatura dei pneumatici determina un livello di erosione del suolo minore rispetto ad altre tipologie di mezzi motorizzati, si ritiene che gli impatti su questa componente siano considerabili nel complesso limitati ed in parte mitigabili con opportune misure di recupero.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti prescrizioni, vincolanti ai fini dell'utilizzo del percorso in progetto, ed atte a ridurre al minimo gli impatti complessivi e a consentire che la realizzazione del percorso non risulti invasiva degli ambienti attraversati.
 - L'utilizzo del campo scuola dovrà essere consentito esclusivamente alle moto da trial e non potranno essere svolte attività competitive.
 - Nel corso degli addestramenti/allenamenti dovrà essere evitata qualsiasi interferenza con le zone limitrofe ai tracciati individuati in progetto e l'Amministrazione comunale dovrà attentamente verificare l'effettiva disponibilità dei terreni utilizzati per realizzare il parco trial.
 - Dovrà essere indicato il numero massimo di giorni all'anno di apertura del percorso (tra scuola ed allenamenti) ed il numero massimo di mezzi presenti contemporaneamente.
 - Al fine di consentire la naturale ripresa del cotico erboso superficiale eventualmente danneggiato, le zone di addestramento/allenamento dovranno essere sottoposte a periodici interventi di riprofilatura ed inerbimento con semine a spaglio con l'impiego esclusivo di specie erbacee autoctone.
 - Dovrà essere individuata un'area impermeabilizzata in cui siano possibili eventuali rifornimenti e siano predisposti fusti per la raccolta degli olii esausti.
 - Dovrà essere prevista la presenza di un numero adeguato di cassonetti per la raccolta dei rifiuti che dovranno essere tempestivamente allontanati e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- a) Premesso che l'esercizio dell'attività dovrà rispettare quanto disposto dal DPR 3 aprile 2001 n. 304." *Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L 1995, n. 447*", deve essere predisposta una relazione previsionale di impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti previsti dalla normativa (verifica dei limiti di emissione e differenziali) e che preveda eventuali accorgimenti di

- mitigazione (ad es. utilizzo contemporaneo del parco da parte di un numero limitato di motocicli, utilizzo della pista esclusivamente da parte di motocicli dotati di silenziatore di serie, effettuazione di pause per un numero stabilito di minuti rispetto alla durata complessiva dell'addestramento/allenamento, eventuale installazione di barriere fono isolanti presso potenziali recettori, ecc...).
- b) Debbono essere indicate le modalità di approvvigionamento e di smaltimento dell'acqua per i servizi igienici. Le vasche di depurazione e trattamento dei reflui derivanti dai servizi igienici debbono essere adeguatamente dimensionate ed il recapito finale deve essere autorizzato dall'ente competente.
 - c) Deve essere individuata un'area impermeabilizzata ove effettuare eventuali rifornimenti e siano predisposti fusti per la raccolta degli olii esausti.
 - d) Per la realizzazione delle strutture edilizie in progetto, si consiglia di seguire le Linee Guida della Regione Piemonte adottate con [D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010 "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"](#).
 - e) L'intera area destinata allo svolgimento dell'attività, così come risultante a progetto, deve essere opportunamente schermata rispetto sia alla viabilità provinciale e alla Strada Vecchia di Pianfei sia all'intorno, mediante l'impianto di essenze arboree, da scegliere privilegiando specie autoctone ad alto fusto, in armonia con la vegetazione già presente, alternate a specie arbustive.

STABILISCE

- 3. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto, in particolare per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- 4. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori alla Provincia e all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo;
- 5. di inviare copia conforme del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

- 6. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 7. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

| |
|--|
| <p>ESTENSORE: dott.ssa Francesca SOLERIO Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p> |
|--|